

DECRETO RILANCIO



Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19



CONTRIBUTI PER LE IMPRESE



SOSTEGNO AL CREDITO



POSTICIPO ADEMPIMENTI



AGEVOLAZIONI FISCALI



MISURE PER IL LAVORO



INTERVENTI SETTORIALI





Contributo a fondo perduto – Art. 25

SPETTA A:

- imprese, lavoratori autonomi anche artigiani, titolari partita IVA e agrari colpiti da Covid 19
- con ricavi inferiori a 5 milioni di euro
- con ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 inferiore ai 2/3 rispetto ad aprile 2019
- Spetta anche a chi ha avviato un'impresa dopo il 01/01/2019

CALCOLO DELL' IMPORTO

Percentuale sulla differenza tra fatturato e corrispettivi tra aprile 2020 e aprile 2019

- 20% per ricavi sotto i 400.000 euro
- 15% per ricavi tra 400.000 e 1.000.000
- 10% per ricavi tra 1.000.000 e 5 milioni di euro

importo minimo pari a 1.000 euro per persone fisiche e 2.000 euro per le imprese

NON SPETTA A:

- chi ha cessato l'attività alla data di presentazione dell'istanza
- enti pubblici
- intermediari finanziari
- Professionisti e co.co.co. che hanno diritto al «bonus 600 euro»
- Liberi professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza e lavoratori dipendenti

PRESENTAZIONE DOMANDE:

- in via telematica all'Agenzia delle entrate
- invio entro 60 giorni dalla definizione della procedura anche per tramite intermediario
- allegare autocertificazione antimafia
- accredito del contributo da parte Agenzia Entrate su conto corrente

Necessari i provvedimenti attuativi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate



















Esempio di Contributo a fondo perduto

SIMULAZIONE DI CALCOLO IMPORTO OTTENIBILE:

Nel 2019 il fatturato dell'impresa X è stato di 150 mila euro. Nel mese di aprile 2019 l'impresa X ha fatturato 9.000 euro, mentre nel mese di aprile 2020 il fatturato è sceso a 3.000 euro.

La differenza è dunque di 6.000 euro.

A questo valore viene applicato il 20%, visto che il fatturato 2019 dell'impresa X è stato inferiore a 400.000 euro.

In questo caso il contributo che l'impresa X può chiedere è di 1.200 euro (il 20% di 6.000 euro) che viene aumentato al minimo previsto di € 2.000.

















Riduzione degli oneri delle bollette elettriche – Art. 30

Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 è prevista la riduzione degli oneri di trasporto, oneri generali e costi di commercializzazione e vendita per le imprese, fino ad una dotazione massima di 600 milioni di euro

Attuazione con provvedimenti di ARERA autorità per regolazione di energia e retiche dovrà:

- azzerare le attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione;
- per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza "virtuale" fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti.

















Rafforzamento dell'ecosistema delle start up innovative – Art. 38

- √ 100 milioni per finanziamenti agevolati per il 2020 con la misura «Smart&Start Italia».
- √ 10 milioni per il 2020 per contributi a fondo perduto per l'acquisto di servizi da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub e business angel
- ✓ 200 milioni di euro per il 2020 di incremento dotazione per il fondo di sostegno al venture capital
- ✓ Proroga di un anno della permanenza nella sezione speciale del registro imprese
- ✓ Riserva di 200 milioni di euro del Fondo di garanzia PMI
- ✓ Detrazione d'imposta del 50% per le persone fisiche delle somme investite in start up innovative. Investimento massimo 100.000 euro e mantenimento per tre anni.
- ✓ creazione del fondo "First Playable Fund" di 4 milioni di euro per sostenere l'intrattenimento digitale per la concezione e produzione di video games con concessione di contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese con importo tra 10.000 e 200.000 euro

Necessario decreto del MISE entro 60 giorni per definire le modalità operative per la presentazione delle domande.



















Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di co2 g/km – Art. 44

Sono stanziati 100 milioni di euro per il 2020 ad incrementare il fondo esistente.

Misure per esportazioni e l'internazionalizzazione – Art. 48

Viene incrementata a 400 milioni la dotazione del «Fondo per la promozione integrata» approvato dal Decreto «Cura Italia» per:

- Campagna di comunicazione a sostegno delle esportazioni
- Potenziamento della rete di promozione all'estero
- Cofinanziamento di iniziative di promozione da parte di enti pubblici
- Cofinanziamento di interventi connessi all'export

Stanziamento di ulteriori 200 milioni di euro per il 2020 per il rifinanziamento della legge n. 394/81 che prevede il sostegno ad interventi di:

- inserimento su mercati esteri, studi di fattibilità per programmi di investimento all'estero e assistenza tecnica collegata ad investimenti all'estero,
- piani di sviluppo per il miglioramento della patrimonializzazione delle PMI esportatrici
- Sostegno alle PMI nella prima partecipazione a fiere internazionali

Viene consentita la modifica degli attuali parametri di finanziamento e massimali per le richieste di finanziamento.

Necessari i relativi decreti di attuazione.



















Da art. 54 ad art. 62 Regime quadro della disciplina degli aiuti

Viene prevista la possibilità per Regioni, enti territoriali e Camere di Commercio di mettere a disposizione risorse proprie utilizzando il «Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (Temporary Framework) che consente all'impresa di beneficiare di aiuti fino a 800.000 euro, con intensità fino al 100%, senza gravare sul regime «de minimis», per le seguenti attività:

- Sovvenzioni dirette e agevolazioni fiscali
- Garanzie sui prestiti alle imprese
- > Tassi di interesse agevolati per prestiti alle imprese
- > Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19
- Investimenti per infrastrutture di prova
- ➤ Aiuti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19
- > Sovvenzioni per il pagamento dei salari ai dipendenti per evitare i licenziamenti

















SOSTEGNO AL CREDITO



Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (1/2) – Art. 26

DESTINATARI:

- ✓ Spa, Sapa, Srl (anche semplificata) e società cooperative (no settore bancario, finanziario e assicurativo)
- ✓ ricavi 2019 superiori a 5 milioni (10 milioni per gli strumenti finanziari) e fino a 50 milioni di euro
- √ riduzione dei ricavi nei mesi di marzo e aprile superiore al 33% rispetto ad anno precedente
- ✓ abbia eseguito dopo il Decreto ed entro il 31/12/2020 un aumento capitale a pagamento (superiore ai 250.000 per strumenti finanziari)
- ✓ impresa non in difficoltà
- ✓ regolarità DURC, contributiva, edilizia e urbanistica e nessuna condanna degli amministratori negli ultimi 5
 anni

INTERVENTO:

- ➤ Per l'anno 2020 riconosciuto credito d'imposta per le persone fisiche e giuridiche del 20% della somma investita nel capitale sociale fino a 2 milioni di euro. La partecipazione va mantenuta fino al 31/12/2023.
- Per emittenti riconosciuto con approvazione bilancio 2020 un credito d'imposta del 50% delle perdite di esercizio eccedenti il 10% del patrimonio netto fino al 30% dell'aumento di capitale fino al limite di 800.000 euro. No distribuzione riserve fino al 1 gennaio 2024.

















SOSTEGNO AL CREDITO



Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (2/2)

Viene istituito il «Fondo Patrimonio PMI» per la sottoscrizione entro il 31/12/2020 di strumenti finanziari (obbligazioni e titoli di debito) Gli strumenti finanziari hanno durata 6 anni.

Le società emittenti non devono distribuire riserve, destinare il finanziamento a costi personale, investimenti e circolante per stabilimenti in Italia.

La gestione della misura è affidata ad Invitalia. Importo massimo del credito d'imposta pari a 2 miliardi per il 2021.

Necessario decreto MEF e MISE per approvare il regolamento relativo all'emissione degli strumenti finanziari.

Necessaria approvazione della Commissione Europea

















SOSTEGNO AL CREDITO



Rifinanziamento fondi – Art. 31

- > 30 miliardi per il 2020 per le garanzia concesse da SACE S.p.a.
- > 3miliardi e 950 milioni per il Fondo di garanzia PMI
- > 250 milioni di euro al fondo ISMEA per garanzie in favore del settore agricolo
- > 100 milioni di euro per il fondo garanzia sui mutui per la prima casa

Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato – Art. 33

Introdotte modalità semplificate di conclusione dei contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento, di adesione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e assicurativi attraverso mail normale anziché PEC al fine di soddisfare il requisito della forma scritta.



















VERSAMENTI IRAP SALDO 2019 E ACCONTO 2020 NON DOVUTI – ART. 24

PER CHI:

imprese e professionisti

COSA:

i soggetti con un volume di ricavi/compensi non superiore a 250 milioni, non sono tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell'acconto dovuta per il 2020 (l'importo dell'acconto non dovuto, è riferito a quanto scaturisce dal metodo applicato per il relativo calcolo, storico o previsionale).

Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.



















SOPPRESSI GLI AUMENTI DI IVA E ACCISE – Art. 123

PER CHI: tutti

COSA:

sono definitivamente soppresse le clausole di salvaguardia che avrebbero comportato, dal 2021, un aumento automatico di IVA e accise.



















IVA SU MASCHERINE E ALTRI DISPOSITIVI MEDICI E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – Art. 124

PER CHI:

tutti

COSA:

L'aliquota IVA su: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo, è fissata al 5% dal 2021.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 12 2020, le cessioni di tali beni saranno esenti da IVA.

I titolari di partita IVA che acquistano quanto detto con pagamento dell'IVA, potranno detrarsi l'imposta anche se relativa ad operazioni esenti.



















DIFFERIMENTO AL 16 09 2020 DI QUANTO SOSPESO DAI PRECEDENTI DECRETI «CURA ITALIA» E «LIQUIDITA'» - Art. 126

PER CHI:

tutti i soggetti beneficiari delle precedenti proroghe

COSA:

i versamenti sospesi dai decreti «Cura Italia» e «Liquidità» e per i quali erano stati differiti i termini al 31 05 2020 o al 30 06 2020, sono ulteriormente sospesi fino al 16 09 2020 con possibilità di rateazione mensile in 4 rate a partire da tale data. Per poter beneficiare di questo ulteriore differimento, è sempre necessario verificare che vi fosse la sussistenza delle condizioni previste a suo tempo dai decreti citati, con la quale si è consentito già di usufruire della proroghe ora ulteriormente posticipate. (Es:«test del calo di fatturato»).

I nuovi termini si applicano anche in merito alla scelta, introdotta con il decreto Cura Italia, di non subire la trattenuta della ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. Quindi, i soggetti percettori potranno provvedere a versare le ritenute che avrebbero dovuto vedersi applicare, entro il maggior termine del 16 09 2020.



















ABOLIZIONE OBBLIGO DENUNCIA CISTERNETTE GASOLIO- ART. 130

PER CHI:

imprese

eliminazione dell'obbligo di denuncia fiscale da parte dei possessori dei serbatoi di gasolio (cisternette) all'Agenzia delle Dogane. Dal 1° gennaio 2021, al posto di detta denuncia, sarà possibile effettuare una semplice comunicazione di attività all'Ufficio delle Dogane competente per territorio, con cui verrà assegnato un codice identificativo. Gli stessi soggetti terranno un registro di carico e scarico con modalità semplificate.



















RINVIO SUGAR TAX E PLASTIC TAX – Art.133

PER CHI:

imprese

COSA:

vengono rinviate al 1° gennaio 2021 sia la Sugar tax che la Plastic tax, introdotte con l'ultima manovra di bilancio dello Stato.



















PROROGA RIVALUTAZIONI TERRENI E PARTECIPAZIONI – Art. 137

PER CHI:

imprese e persone fisiche in generale

COSA:

riapertura dei termini, peraltro ad oggi non ancora scaduti, della rivalutazione di terreni e partecipazioni con spostamento del termine di possesso dal 1/1/2020 al 1/7/2020, termine per l'effettuazione della perizia al 30/9/2020 e decorrenza del pagamento dell'imposta sostitutiva, ugualmente dal 30/9/2020 in unica soluzione ovvero in 3 rate di eguale importo.

Invariata la percentuale dell'imposta sostitutiva all'11%.



















TERMINI PER L'APPROVAZIONE DI TARIFFE E ALIQUOTE DI TARI E IMU – Art.138

PER CHI:

tutti

COSA:

il termine per l'adozione, da parte dei Comuni, delle delibere in materia di Imu e Tari, sono uniformate al 31 luglio 2020.



















MORATORIA PER DOTARSI DI REGISTRATORE TELEMATICO – Art. 140

PER CHI:

imprese

COSA:

il semestre di moratoria da sanzioni previsto per i soggetti con volume di affari fino a 400.000 €, che non si sono ancora dotati del Registratore Telematico, viene esteso fino al 1° Gennaio 2021.

Resta fermo l'obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi come prima dell'avvento dei RT e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all'Agenzia delle entrate i dati degli stessi.



















RINVIO LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – Art. 141

PER CHI: consumatori finali

COSA:

rinviata al 1° gennaio 2021.



















ELABORAZIONE DI REGISTRI, LIQUIDAZIONI E DICHIARAZIONI IVA DA PARTE DELL'ADE – Art. 142

PER CHI: imprese e professionisti

COSA:

l'elaborazione e la messa a disposizione delle bozze di: registri IVA, liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale IVA, da parte dell'A.d.E. è posticipata al 2021.



















SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DA CONTROLLI AUTOMATIZZATI E FORMALI – Art. 144

PER CHI:

COSA:

i versamenti richiesti in seguito a controlli automatizzati e formali (avvisi bonari), in scadenza dal 8/3/2020 ed il 31/5/2020, possono essere eseguiti entro il 16/9/2020 in unica soluzione ovvero in forma rateale in 4 rate da settembre. Dalla relazione illustrativa si evince come la disposizione valga anche per le rateazioni in corso.



















SOSPENSIONE DIVIETO DI RIMBORSO DEI CREDITI FISCALI IN PRESENZA DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO – ART. 145

PER CHI:

tutti

COSA:

nel 2020, potranno essere erogati i rimborsi di crediti fiscali senza preventivamente ricorrere alla compensazione dei medesimi con i debiti eventualmente risultanti come iscritti a ruolo per il medesimo contribuente.



















CONTROLLO DEGLI ESITI DEGLI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE – Art. 138

PFR CHI:

imprese e professionisti

COSA:

ai fini della formazione delle liste selettive di controllo, sulla base dei contribuenti che realizzano punteggi ISA insufficienti:

- per l'annualità 2018 si tiene conto, se migliore, anche dell'esito della successiva annualità 2019;
- per l'annualità 2020 si tiene conto, se migliore, anche dell'esito delle precedenti annualità 2019 e 2018.

Al momento non è noto il criterio di valutazione del punteggio di maggior favore. Si ipotizza che la sufficienza eventualmente ottenuta nel 2019 salvi l'eventuale insufficienza 2018 e le eventuali sufficienze 2018 o 2019, salvino l'eventuale insufficienza 2020.

Inoltre, sono in programma misure tecniche correttive, per i periodi d'imposta 2020 e 2021, che consentano di tenere conto, nell'elaborazione degli esiti degli indicatori, degli effetti correlati all'emergenza sanitaria.



















SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DELLE SOMME DA ACCERTAMENTO E ALTRE ATTIVITA' CORRELATE – ART. 149

PER CHI: tutti

COSA:

sono prorogati al 16/9/2020 i termini di versamento scadenti tra il 09 03 2020 ed il 31 05 2020, derivanti da atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta. Si può scegliere la formula delle 4 rate mensili a partire dal 16 09 2020. Non sono dovuti ulteriori interessi né sanzioni per il differimento.



















INCASSI CREDITI VERSO PA ANCHE IN PRESENZA DI DEBITI VERSO ADER – ART. 153

PER CHI:

tutti

COSA:

nel periodo 08 marzo 2020 – 31 agosto 2020, chi è creditore nei confronti di una Pa, può incassare le somme che gli spettano pure in presenza di ruoli scaduti.



















SOSPENSIONE ATTIVITA' DI ADER – ART. 154

PER CHI:

tutti

COSA:

viene prorogata al 31 agosto 2020 la data fino alla quale è bloccata la notifica di atti di accertamento e cartelle.

per i piani di dilazione in essere all'8 marzo e i provvedimenti di accoglimento emessi per le richieste presentate fino al 31 agosto 2020, si decade dalla rateazione in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, anziché cinque.

il pagamento di tutte le rate della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio", in scadenza nel 2020, potrà essere effettuato entro il 10 dicembre 2020, senza applicazione, però, della "tolleranza" di cinque giorni (articolo 3, comma 14-bis, Dl 119/2018).

Sempre per «rottamazione ter» e «saldo e stralcio», è possibile ottenere una nuova dilazione del pagamento anche se, al 31 dicembre 2019, la definizione è divenuta inefficace per mancato versamento di quanto dovuto.



















PROROGA TERMINI DI NOTIFICA ATTIVITA' DI CONTROLLO E SIMILI – ART. 157

PER CHI:

tutti

COSA:

gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione, rettifica, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020, saranno notificati nel 2021. Anche gli inviti all'adempimento e gli esiti del controllo formale delle dichiarazioni, scadenti in questo frangente, saranno ugualmente notificabili nel 2021.

Il termine di decadenza per notificare le cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017, è prorogato di un anno.

Serve il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per definire le relative modalità applicative.



















CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI NON ABITATIVI E AFFITTO D'AZIENDA – ART. 28

PER CHI:

imprese e professionisti

CHE COSA:

per i soggetti con ricavi/compensi<5 mln di € nel 2019, è riconosciuto un credito d'imposta pari al **60%** del **canone mensile** di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti all'attività.

Per i canoni di **affitto d'azienda** in cui sia compreso un immobile ad uso strumentale per destinazione, il credito spetta nella misura del **30%** dei relativi canoni.

Per le strutture alberghiere e agrituristiche, il credito spetta a prescindere del volume di ricavi 2019 e per gli enti non commerciali spetta in merito al canone di locazione, leasing o occupazione dell'immobile destinato all'attività istituzionale.

NB: in tutti i casi visti, il credito spetta solo per i canoni pagati effettivamente per il mese di marzo, aprile e maggio e solo riscontrando un calo di fatturato/corrispettivi 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno scorso pari ad almeno il 50%. Confronto marzo 2019 vs marzo 2020, aprile 2019 vs aprile 2020, maggio 2019 vs maggio 2020. Per le strutture turistiche «stagionali» rilevano i mesi di aprile, maggio, giugno.

Questo credito d'imposta non è cumulabile con quello introdotto dal decreto c.d. «Cura Italia».



















PROROGA CONSEGNA BENE SUPER AMMORTAMENTO 2019 – ART. 50

PER CHI:

imprese e professionisti

CHE COSA:

proroga al 31/12/2020 del termine, finora fermo al 30 06 2020, per consegnare i beni strumentali semplici e fruire così del vecchio superammortamento al 130%.

Si ricorda, appunto, che il superammortamento consente di dedurre il 130% del costo sostenuto per gli acquisti effettuati dal 1 aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019, con la possibilità di completare l'investimento attraverso la consegna del bene entro il 30 giugno 2020 a condizione che sia stato versato un acconto del 20% entro il 31/12/2019.



















DETRAZIONI PER EFFICIENZA ENERGETICA, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI (1/5) – ART. 119

PER CHI:

condomini, privati, no soggetti nell'esercizio d'impresa o professione.

COSA:

La detrazione per interventi di efficienza energetica qualificata viene incrementata al 110%, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire in 5 anni e relative a:

- a) interventi di **isolamento termico** delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda del medesimo. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare specifici criteri di efficienza (CAM). Tetto complessivo di spesa: **60.000** € ad unità immobiliare;
- b) per il **condominio**, interventi sulle parti comuni che portino alla **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti** con:
 - impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria **a condensazione**, **che raggiunga almeno la classe A**; o
 - a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati al fotovoltaico; o
 - basati sulla microcogenerazione.
- c) per gli edifici unifamiliari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
 - impianti per il riscaldamento, raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria **a pompa di calore**, inclusi gli impianti ibridi o geotermici ;
 - basati sulla microcogenerazione.

Sia per b) che per c), tetto massimo di spesa ad unità **30.000** € e possono essere incluse nella detrazione anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.



















DETRAZIONI PER EFFICIENZA ENERGETICA, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI (2/5)

Il 110% si estende **anche agli altri interventi di efficienza energetica qualificata** (es. schermature solari, serramenti) se eseguiti assieme ad almeno uno dei 3 interventi elencati (a,b,c). Questi ulteriori interventi, «agganciabili» ai 3 elencati, conservano i limiti di spesa propri.

Gli interventi indicati (a,b,c), ed eventualmente quelli ad essi collegati menzionati al rigo sopra, devono rispettare i requisiti minimi previsti dal dl 63/2013 e assicurare il miglioramento di **almeno due classi** energetiche dell'edificio oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta raggiungibile, dimostrabile con APE pre e post intervento.

Anche il **sismabonus** è elevato al **110**%, per le spese sostenute tra il **1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021**. Stipulando una polizza assicurativa contro il rischio sismico e cedendo la detrazione alla compagnia assicuratrice, il relativo premio è detraibile al 90%. Tutto ciò, non se l'immobile si trova in zona sismica «4».



















DETRAZIONI PER EFFICIENZA ENERGETICA, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI (3/5)

Pure gli interventi di installazione di **impianti fotovoltaici** e **relativi sistemi di accumulo** ad essi integrati (questo anche non contestuale al primo), effettuati dal **1ºluglio 2020 al 31 dicembre 2021**, possono comportare una detrazione del 110% della spesa sostenuta. I tetti massimi di spesa agevolabile sono **48.000 €** con un vincolo di 2.400 € a Kw di potenza nominale dell'impianto da ripartire tra aventi diritto e in 5 anni. La maggiorazione dell'aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente ad uno dei 3 iniziali o al sismabonus e che l'energia non autoconsumata in sito sia ceduta in favore del Gse.

La detrazione è riconosciuta anche per sistemi di accumulo integrati negli impianti con limite massimo di spesa di 1.000 € per KWh di capacità di accumulo del sistema.

Ciò che riguarda fotovoltaici e accumulatori non è cumulabile con nessuna altra agevolazione/contributo concernente.

Se si realizza almeno uno degli interventi trainanti citati (a,b,c), anche l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, è agevolata con detrazione al 110%.



















DETRAZIONI PER EFFICIENZA ENERGETICA, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI (4/5)

L'aumento al **110%** descritto finora è **applicabile solo in favore di persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa o professionale e solo per l'abitazione principale**. Pare ammesso anche per le seconde case ma solo se rientranti in un condominio.

Per gli interventi contemplati dall'aumento della detrazione, è possibile optare per la cessione della detrazione o dell'applicazione del meccanismo dello sconto in fattura.

Per poter ottenere anche queste ulteriori agevolazioni, il contribuente beneficiario dovrà dotare di visto di conformità la documentazione relativa. Questo è rilasciato da professionisti abilitati e responsabili dei CAF.

In merito all'opzione suddetta, che sarà telematica, e alle modalità attuative di questo articolo, serve attendere il provvedimento da parte dell'AdE, da adottare entro i 30 gg successivi all'entrata in vigore di questo decreto.



















DETRAZIONI PER EFFICIENZA ENERGETICA, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI (5/5)

Sempre per poter beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura, inoltre, per gli interventi descritti, tranne che per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, è necessaria una ulteriore asseverazione di congruità della spesa da parte di tecnico abilitato. Questa sarà da trasmettere all'Enea, tranne che nel caso di sismabonus e dovrà essere disciplinata dal un apposito decreto del MISE.

Anche le spese per il rilascio di tutte le certificazioni citate rientrano nell'importo complessivo agevolabile.

Oltre all'eventuale applicazione di sanzioni penali, ai soggetti che rilasciano attestazioni o asseverazioni infedeli, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 € a 15.000 €. Gli attestatori stipuleranno apposita polizza assicurativa. Una attestazione mendace comporta, tra l'altro, la decadenza dal beneficio.



















CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO – Art. 120

PER CHI:

Imprese che esercitano in luoghi aperti al pubblico, enc

COSA:

per adeguare i luoghi di lavoro al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, spetta un credito d'imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020, con tetto massimo di 80.000 €.

Tra le spese agevolabili sono compresi:

- -gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- -l'acquisto di arredi di sicurezza;
- -le spese legate ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- -l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito in questione è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

E' utilizzabile, nel 2021, solo in compensazione.

E' cedibile a terzi, anche a banche e altri intermediari finanziari.

Serve il provvedimento del Direttore dell'AdE, da emanarsi entro i 30 gg successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, per la disciplina della cessione dello stesso e dei monitoraggi del suo utilizzo in compensazione.



















TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO E IN CREDITO CEDIBILE (1/3) - Art. 121

PER CHI:

beneficiari delle detrazioni per lavori edili

COSA:

per i beneficiari delle seguenti detrazioni, relativamente a spese sostenute nel 2020 e 2021:

- recupero del patrimonio edilizio (interventi sia su singole unità che su condomini);
- efficienza energetica qualificata;
- interventi per la riduzione del rischio sismico;
- recupero o restauro della facciata, compresi gli interventi previsti nel c.d. «bonus facciate»;
- installazione di **impianti fotovoltaici**;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;

è possibile scegliere, in alternativa alla «consueta» detrazione, tra:

- lo sconto in fattura concesso dal fornitore che ha eseguito l'intervento, il quale otterrà un credito d'imposta corrispondente e che potrà essere da questi ceduto ad altri, banche comprese (l'importo dello sconto concesso potrà essere al massimo pari al corrispettivo dovuto);
- o trasformare la detrazione in credito d'imposta, cedibile ad altri, banche comprese.



















TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO E IN CREDITO CEDIBILE (2/3)

I crediti d'imposta nascenti, possono essere usati in compensazione.

Optando per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta, questo va suddiviso in base agli anni di durata previsti per la detrazione da cui scaturisce.

La quota di credito non utilizzata nell'anno, NON può essere usata negli anni successivi. Non si potrà mai chiederne il rimborso.

Dalla relazione illustrativa, sembra che la trasformazione della detrazione in credito d'imposta e la cessione di questa, siano consentite anche per le rate residue di detrazioni nate da interventi fatti in anni precedenti.

In merito ai controlli, spettano all'AdE e sono disciplinati dalle norme sull'accertamento fiscale (anche per i termini).



















TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO E IN CREDITO CEDIBILE (3/3)

E' chiarito che fornitori e cessionari del credito d'imposta rispondono solo dell'irregolare utilizzo dello stesso da parte loro. Anche con l'applicazione della normativa sull'utilizzo di crediti inesistenti. Nel caso sia necessario il recupero dell'importo della detrazione nei confronti del soggetto beneficiario da parte dell'Amministrazione Finanziaria, anche il fornitore e i cessionari del credito rispondono in solido, se viene rilevato un loro concorso nella violazione.

Serve un provvedimento del Direttore dell'AdE per stabilire come attuare il contenuto dell'intero articolo.



















CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA NATI DA NORME PRODOTTE NEL PERIODO DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA SANITARIA – Art. 122

PER CHI:

tutti i beneficiari dei crediti d'imposta nati con l'emergenza da Covid 19

COSA:

dall'entrata in vigore di questo decreto e fino al 31 12 2021, i seguenti crediti d'imposta:

- sugli affitti pagati per negozi e botteghe (introdotto dal decreto Cura Italia);
- sugli affitti pagati per gli immobili ad uso non abitativo (di cui all'art. 28);
- per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (di cui all'art.120);
- per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto dei dispositivi di protezione (di cui all'art. 125);

sono cedibili dai rispettivi beneficiari, anche parzialmente e anche alle banche.

Il credito ceduto può essere usato anche in compensazione e quanto non utilizzato in un anno NON può essere utilizzato negli anni successivi, e non può mai essere chiesto a rimborso.

L'opzione va comunicata in via telematica.

Fornitori e cessionari del credito d'imposta rispondono solo dell'irregolare utilizzo dello stesso da parte loro.

Serve un provvedimento del Direttore dell'AdE per stabilire come attuare il contenuto dell'intero articolo.



















NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE – Art. 125

PER CHI:

imprese, professionisti, enc, ets ed enti religiosi

COSA:

Il credito d'imposta, contemplato nei precedenti decreti emanati per contrastare la diffusione del Covid 19, è sostituito con uno nuovo, pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 60.000 € per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 200 mln di €, relativamente a:

- -la **sanificazione** degli ambienti nei quali i soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- -l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale**, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, di prodotti detergenti e disinfettanti;
- -l'acquisto e l'installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali **termometri, termoscanner,** tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Detto credito, si potrà utilizzare direttamente in dichiarazione dei redditi o in compensazione di altre imposte e/o contributi.

Per renderlo operativo servirà un provvedimento del Direttore dell'AdE da emanare entro i 30 gg successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.



















SALVAGUARDIA BONUS «RENZI» E TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI 100 EURO – Art. 128

PER CHI:

lavoratori dipendenti

COSA:

il **bonus «Renzi»** di 80 euro e il **trattamento integrativo di 100 euro** che lo sostituirà dal 1° luglio 2020, **spettano ai lavoratori dipendenti** che rispondono ai requisiti previsti dalle rispettive norme, anche se gli stessi risultano incapienti a causa del minor reddito di lavoro prodotto nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria.



















FSBA,CIGO,FIS covid 19 - art.68 PT.1

Aumento durata periodo dal 23.2.2020 → 31.8.2020

Dalle 9 settimane originarie si passa a 13 (+ 5 settimane)

Risorse per FSBA da 80 milioni a 1.100 milioni di euro

(da dividere con fondo FormaTemp somministrazione ; stima FSBA 75% F.T. 15%)

Risorse complessive per ammortizzatori covid da 1.347,2 a 11.159 milioni

Nuovo periodo dal 1.9.2020 → 31.10.2020

4 settimane aggiuntive

(con risorse capitolo di bilancio di 2.740,8 milioni di euro-art.71 nuovo art.22 ter)



















FSBA, CIGO, FIS covid 19 PT.2

TERMINI DELLA DOMANDA SUI PORTALI DI FSBA E INPS PER CIGO/FIS

- > inizio sospensione tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020 domanda entro il **31.5.2020**
- > inizio dal 1.6.2020 in poi domanda **«entro la fine del mese successivo»**

CONFERMATA LA PROCEDURA SINDACALE SEMPLIFICATA

Ferma restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva (n.b. per FSBA seguire istruzioni parti sociali venete)

DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI (ANF)

Gli ANF spettano «limitatamente» alla causale indicata

ESTESO SOSTEGNO ASSUNTI FINO AL 25.3.2020 (era 17.3.20 art.41 dl.23/20)



















CIGO E FIS INPS COVID - art.71, 22 quinquies

CAMPO APPLICAZIONE: CIGO/FIS richiesti a pagamento diretto INPS (no anticipo ditta)

DECORRENZA: per le domande caricate su portale INPS a pagamento diretto a decorrere dal 30° giorno successivo all'entrata in vigore del DL 34/20

COSA: RISORSE ANTICIPATE DALL'INPS AL LAVORATORE SOSPESO LE NOVITÀ

Per accelerare il flusso di pagamento diretto dell'INPS verso il lavoratore il datore trasmette una parte della domanda all'INPS entro 15 gg dall'inizio del periodo di sospensione/riduzione attività (con dati per il calcolo che chiarirà Inps con sue istruzioni). L'Inps autorizza la domanda e dispone il pagamento di un'anticipazione del 40% delle ore autorizzate intero periodo entro 15 gg dal ricevimento della domanda datoriale. Entro il termine ordinal pagamento del residuo spettante al lavoratore sospeso. Il datore deve in ogni caso inviare all'Inps l'SR41 entro 30 gg dall'erogazione dell'anticipo Inps.

Inps si rifà su datore « con recupero» eventuali importi indebitamente anticipati.

Il datore deve inviare l'SR41(dati pagamento) per periodi di cigd già autorizzati da INPS riferiti al periodo 23.2.2020 → 30.4.2020 entro 20 gg dall'entrata in vigore del DL 34/20.



















CIGD covid 19 - art.71, 22 QUATER PT.1

Aumento durata periodo dal 23.2.2020 → 31.8.2020

In generale dalle 9 settimane originarie si passa a 13 (+ 5 settimane)

In Veneto dalle 13 (9 di legge + 4 perché ex zona gialla) settimane originarie si passa a 18 (+ 5 settimane).

Ai fini dei conteggi per il passaggio da gestione regionale a gestione Inps si considerano le settimane autorizzate e non le fruite (tesi prevalente, servono indicazioni Inps).

5 settimane aggiuntive con domanda all'Inps (vedi slide successiva)

Nuovo periodo dal 1.9.2020 → 31.10.2020

4 settimane aggiuntive

Risorse aggiuntive

Da 3.293,2 milioni di euro a 5.376,2 milioni di euro ; decreto risorse residue cigd entro 30.6.20 per il 22 ter.

Esteso sostegno assunti fino al 25.3.2020 (era 23.2.2020) attenzione domanda entro 31.5.20 Riferimento art. 22 DL 18/20 come convertito da legge nr.27/2020.



















CIGD INPS covid 19 PT.2

LA DOMANDA ALL'INPS PER LE 5 SETTIMANE AGGIUNTIVE ENTRO IL 31.8.2020

Termine domanda su portale Inps:

- ➤ <u>Transitorio</u>: decorsi 30 giorni da entrata in vigore DL (19.5.20) per i periodi con inizio successivo alle prime 9 settimane anche solo autorizzate dalla Regione e non ancora fruite (n.b. in Veneto si ritiene dopo le prime 13 si attendono indicazioni inps), il tutto solo a seguito emanazione Decreto interministeriale con modalità attuative/ripartizione risorse (da emanare entro 15gg);
- ➤ A regime: per i periodi di mancanza lavoro con inizio dal 18.6.2020 in poi la domanda va fatta «entro la fine del mese successivo».

Come : novità su portale INPS (lista lavoratori e ore periodo per ogni lavoratore) che viene presa in carico dalla sede dell'istituto territorialmente competente.



















CIGD INPS Covid 19 PT.3

LA DOMANDA ALL'INPS PER LE 5 SETTIMANE AGGIUNTIVE ENTRO IL 31.8.2020

RISORSE ANTICIPATE INPS AL LAVORATORE SOSPESO LE NOVITA'

Per accelerare il flusso di pagamento diretto dell'Inps al lavoratore il datore deve trasmettere una parte della domanda all'INPS entro 15 gg dall'inizio del periodo di sospensione/riduzione attività (con dati per il calcolo che chiarirà Inps con sue istruzioni). L'Inps autorizza la domanda e dispone il pagamento di un'anticipazione del 40% delle ore autorizzate intero periodo entro 15 gg dal ricevimento della domanda datoriale. Entro il termine ordinario il datore di lavoro completa la domanda con i dati necessari e l'INPS provvede al pagamento del residuo spettante al lavoratore sospeso. Il datore deve in ogni caso inviare all'Inps l'SR41 entro 30 gg dall'erogazione dell'anticipo Inps.

Inps si rifà su datore « con recupero» eventuali importi indebitamente anticipati

Il datore deve inviare l'SR41 (dati pagamento) per periodi di cigd già autorizzati da INPS riferiti al periodo 23.2.2020 → 30.4.2020 entro 20 gg dall'entrata in vigore del DL (19.5).



















CIGD e disoccupazione 2020 - Art.87

L'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n.145, e' sostituito dal seguente: "251. Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla NASPI e' concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.



















Conversioni CIGS covid 19 - Art.69

Aumento durata periodo dal 23.2.2020 → **31.8.2020**

Dalle 9 settimane originarie si passa a 13 (+ 5 settimane)

Nuovo periodo dal 1.9.2020 → 31.10.2020

4 settimane aggiuntive

Risorse aggiuntive: da 338,2 milioni di euro → a 828,6 milioni di euro

Riferimento art. 20 DL 18/20 come convertito da legge nr.27/2020.



















Congedi per i lavoratori dipendenti e autonomi - Art. 72

Congedi per i genitori lavoratori dipendenti

- I congedi previsti per i lavoratori dipendenti del settore privato dal DL Cura Italia, vengono portati da quindici a trenta giorni e viene esteso il relativo arco di fruizione che viene portato al 31 luglio 2020.
- 2. I congedi possono essere fruiti dai genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni
- 3. Per il periodo di congedo è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione ed è prevista una copertura da contribuzione figurativa.
- 4. E' altresì previsto il diritto a chiedere un congedo non retribuito per i genitori di figli minori di sedici anni per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche e dei servizi per l'infanzia. Non è riconosciuta alcuna indennità né riconoscimento della contribuzione figurativa ma viene garantita la conservazione del posto di lavoro



















Congedi per i lavoratori dipendenti e autonomi – Art. 72

Congedi per lavoratori autonomi

- 1. I congedi riconosciuti ai lavoratori dipendenti (di cui al punto 1 della slide precedente) sono riconosciuti anche ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata. In tale caso è riconosciuta un'indennità pari ad 1/365 del reddito individuata secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della maternità per tutti i giorni indennizzabili. Per gli iscritti alla gestione commercianti e artigiani, l'importo sarà pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita ogni anno dalla legge e riportata sul sito Inps.it. Sono esclusi tutti gli altri lavoratori autonomi non iscritti all'Inps per i quali provvederanno le rispettive casse previdenziali professionali.
- 2. Anche in questo caso, come per i lavoratori dipendenti, l'indennità potrà essere fruita alternativamente dai genitori.



















Voucher genitori – Art. 72

- La fruizione del voucher è alternativa alla fruizione degli speciali congedi riconosciuti a lavoratori dipendenti ed autonomi. E' riconosciuto in egual misura alla stessa platea dei lavoratori dipendenti e autonomi
- Viene aumentato il limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1200 euro). E' previsto che il voucher possa essere utilizzato anche per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia
- La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido
- Viene aumentato da 1000 euro a 2000 euro il limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di baby sitting per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico



















Congedi per assistenza disabili – Art. 73

 I permessi retribuiti ex lege n. 104/92, vengono portati a dodici giornate complessive usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020



















Sorveglianza attiva e malattia – Art. 74

- i periodi quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria previsti per soggetti sintomatici o che abbiano avuto contatti stretti con casi confermativi di malattia infettiva diffusiva sono equiparati a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento Per la definizione di «contatto stretto»
- non sono computabili ai fini del periodo di comporto non sono previste visite fiscali (Messaggio INPS 25 febbraio 2020)
- Gli oneri a carico del datore che presentino domanda sono a carico dello Stato nel limite per il 2020 di 380 milioni (nella legge di conversione il limite previsto era di 130 milioni)
- Viene spostato al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.



















Sospensione della condizionalità – Art. 75

Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerate la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per quattro mesi (in precedenza erano due) gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150



















Indennità Reddito Ultima Istanza – Art. 78

Già previsto da art.44 del D.L. 18/2020 (poi legge n.27/2020).

Aumentato il finanziamento passa da 300 milioni a 1.150 milioni di euro.

Introdotte incompatibilità al percepirlo per chi è :

- (1) titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
- (2) titolare di pensione.

L'indennità RUI di 600 euro da Marzo, per riconoscerla anche ad Aprile e Maggio 2020 per i professionisti iscritti a enti di diritto privato di previdenza obbligatoria Dlgs.509/1994 e D.lgs.103/1996

Domande per avere indennità si fanno all'INPS. da chiarire ancora se le modalità delle domande siano quelle della circolare INPS nr.49 del 30.3.2020 in uso per le altre indennità (es. artigiani) e quindi possibile anche tramite il Patronato (per noi INAPA).



















Indennità Reddito Ultima Istanza – Art. 78

I 600 euro **per** <u>marzo 2020</u> indennità RUI (decreti interm. 28.3.20 e 30.4.20) spettano anche a :

- 1. autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;—es.no artigiani-con reddito 2018 35.000 euro per attività limitata o con reddito 2018 fino a 50.000 euro per attività ridotta o cessata.
- 2. stagionali turismo e termale con almeno 30 gg lavorati dal $1.1.19 \rightarrow 31.1.20$
- 3. intermittenti (anche indeterminati) con almeno 30 gg lavorati dal $1.1.19 \rightarrow 31.1.20$
- 4. autonomi privi di p.iva e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria con almeno un accredito mensile in gestione separata nel periodo dal 1.1.19 → 23.2.20 a titolo di art.2.222 c.c. e senza contratto in essere al 23.2020
- 5. Incaricati vendite a domicilio con p.iva e iscritti in gestione separata con reddito 2019 superiore 5.000 euro



















Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Art.80

- Viene portato a cinque mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966. (n.b. i 5 mesi decorrono dal 17 marzo 2020 vigenza D.L. 18/20)
- Viene inoltre concessa la possibilità al datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.



















Efficacia DURC – Art. 81

Viene chiarito che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Durc On Line" che riportano nel campo "scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Per le nuove istanze per DURC scaduti prima del 31.1.2020, la verifica di regolarità va fermata al 31.08.2019.

Attuali istruzioni di riferimento: INPS messaggio n. 1546/2020 e l'INAIL nota n. 4654/2020 del 8 aprile 2020



















Reddito di Emergenza – Art. 82

- per tutelare i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza da Covid-19, non coperti dagli altri sussidi
- incompatibile con : (1) pensione diretta/indiretta eccetto invalidità (2) rapporto di lavoro dipendente con retribuzione lorda > del rem (3) percettore reddito cittadinanza ;
- stanziato circa un 1 miliardo (954,6 milioni) per due mesi di aiuto a circa un milione di famiglie.
- importo indennità REM da 400 a 800 euro a seconda della composizione del nucleo familiare;
- le domande si presentano all'Inps tramite Patronato -Inapa- con punteggio riconosciuto (tabella D punto 8) e CAAF (punteggio previo convenzionamento da stipularsi) entro il mese di giugno 2020;
- è erogato in due quote, ciascuna pari all'ammontare riconosciuto
- quattro condizioni: (1) residenza in Italia; (2) reddito familiare ad aprile 2020 inferiore a una soglia di REM spettante; (3)patrimonio mobiliare familiare nel 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20 mila euro; (4) Isee inferiore a 15mila euro.



















Sorveglianza sanitaria potenziata – Art.83

- Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza covid i datori di lavoro pubblici e privati devono assicurare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio contagio, per età o per la condizione di immunodepressione da patologia covid o da esiti di patologie oncologiche o per svolgimento terapie salvavita o altre comorbilità. I datori di lavoro che in base al TU sicurezza non sono tenuti alla nomina del medico competente, ferma la possibilità di farlo temporaneamente, dovranno in alternativa fare richiesta ai servizi Inail chi vi provvedono con loro medici del lavoro. La tariffa di costo di questo servizio INAIL sarà adottata con Decreto del Ministero del lavoro e Economia entro 15 giorni entrata in vigore del decreto rilancio.
- Previsto piano assunzioni sanitari da parte INAIL .



















Proroghe e nuove indennità lavoratori – Art. 84

Liberi professionisti, Co.co.co; Lavoratori autonomi iscritti all'AGO

- Per i liberi professionisti e co.co.co già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020 (art.27 DL 18/2020).
- Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
- Per i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
- Per i lavoratori autonomi (tra cui gli artigiani) iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020 (art.28 DL 18/2020).



















Proroghe e nuove indennità lavoratori – Art. 84

Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e settore agricolo

Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 (art. 29 DL 18/2020) euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegatipresso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni. Ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del D.L.18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un'indennità di importo pari a 500 euro.



















Proroghe e nuove indennità lavoratori – Art. 84

Lavoratori dello spettacolo

Per i lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.



















Proroghe e nuove indennità lavoratori – Art. 84

E' riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione. Tali sono i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; i lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020, a patto che siano già iscritti alla medesima data alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; gli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.



















Indennità lavoratori domestici – Art. 85

- Beneficiari : i lavoratori domestici con uno o più contratti di lavoro, alla data del 23 febbraio 2020, per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali ;
- Importo e mensilità : avranno per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile di 500 euro, per ciascun mese;
- Incompatibilità : che non siano conviventi con il datore di lavoro, né abbiano avuto accesso alle altre indennità introdotte dal DI Cura Italia.
- Incumulabilità: non è cumulabile con le altre agevolazioni riconosciute per Covid-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (Rem) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
- Domanda: all'Inps anche tramite Patronato Inapa (tabella D n.8)

















Divieto di cumulo – Art. 86

- Tutte le indennità previste dal DL Rilancio di cui alle slide precedenti non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo.
- È stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza.
- E' stata statuita una norma di decadenza (15 gg.) sulla possibilità di richiedere l'indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori
- Si presume che la domanda sia fatta all'INPS come per le indennità di cui al DL 18/2020 ai sensi circ.inps 29/2020



















Fondo nuove competenze – Art. 88

- Viene istituito un Fondo Nuove Competenze, costituito presso l'ANPAL, con una dotazione di 230 milioni di euro a valere sul PON SPAO al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, rimodulando l'orario di lavoro, tramite la contrattazione collettiva, ed erogando ore di formazione.
- Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori somministrati che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.
- Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse.



















Lavoro Agile – Art. 90

- Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 luglio) i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore percettore di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e nel solo rispetto degli obblighi informativi in materia di salute e sicurezza
- Si conferma che la prestazione possa essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non sia fornita dal datore di lavoro
- E' altresì confermata la procedura semplificata di attivazione telematica
- Valgono fino al 31.12.2020 le procedure semplificate di avvio del lavoro agile per tutti i lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato



















Contratti a termine – Art. 93

Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 senza l'apposizione della «causale»

Ricordiamo che nella conversione del DL 18/2020 con la legge n.27/2020 è stata introdotta la possibilità normalmente vietata di rinnovare o prorogare rapporti a tempo determinato o di somministrazione anche in costanza di utilizzo da parte del medesimo datore di lavoro di ammortizzatori sociali covid (FSBA,CIGO,FIS,CISOA,CIGD)



















Misure sostegno azioni anticontagio – Art. 95

Inail mette a disposizione risorse bando ISI 2019 e 2020 per un totale di 403 milioni di euro a favore delle imprese (anche artigiane) che dopo entrata in vigore DL 18/2020 (18 marzo 2020) hanno acquistato :

- apparecchiature per isolamento o distanziamento lavoratori,
- dispostivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori,
- apparecchiature per isolamento o distanziamento dei lavoratori, rispetto utenti esterni, terzi fornitori di beni e servizi,
- dispositivi sanificazione / controllo accessi /DPI in genere.

Soglie contributi alle imprese :

15.000 euro fino a 9 dipendenti ; 50.000 euro da $10 \rightarrow 50$ dipendenti; 100.00 euro > 50 dipendenti.

Tale intervento è incompatibile con altri benefici anche di natura fiscale avente ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

















Emersione lavoro nero - Art.103 pt.1

- i datori di lavoro possono presentare istanza dal 1.6.2020 al 15.7.2020, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.
- i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31.10.2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza.



















Emersione lavoro nero - Art.103 pt.2

Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, lo straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei settori :

- dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e connesse,
- assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia,
 affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza,
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare

il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

I datori di lavoro coinvolti beneficiano di speciali sospensive e archiviazioni dei procedimenti penali e amministrativi per reati legati al favoreggiamento dell'immigrazione, ingresso e soggiorno illegale di stranieri, intermediazione illecita di manodopera, ecc.



















Servizi delle pubbliche amministrazioni – Art. 109

Viene meno l'obbligo, imposto ai Comuni dal decreto «Cura Italia», di pagare i servizi di trasporto scolastico sospesi per effetto del Covid-19.

Esenzioni dall'acconto IMU 2020 per il settore turistico – Art. 177

La prima rata 2020 dell'imposta, prevista per il 16 giugno, non dovrà essere versata in relazione ai seguenti di immobili:

- -adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali;
- -rientranti nella categoria catastale D/2, alberghi e pensioni con fini di lucro, a cui si aggiungono agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi.



















Sostegno delle imprese di pubblico esercizio - Art. 181

Prevista l'esenzione fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della TOSAP per e imprese di pubblico esercizio (bar, ristoranti, ecc.) titolari di concessioni o autorizzazioni per l'uso di suolo pubblico.

Possono essere fatte nuove domande di concessione o ampliamento delle superfici già concesse presentando istanza all'ufficio competente dell'Ente locale allegando la planimetria per via telematica, in deroga alla normativa in materia di imposta di bollo.

Fino al 31 ottobre 2020 la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni a tutela dei beni culturali e del paesaggio.



















Misure in favore della filiera agroalimentare – Art. 224

Il comma 2 risolve un problema per i caseifici che avevano difficoltà a gestire il siero del latte ma solo per il periodo di crisi sanitaria. Si dovrebbe intervenire per rendere permanente la disposizione.

Sostegno alle zone economiche ambientali – Art. 227

In questo articolo sono previsti interventi economici a favore delle imprese operanti all'interno una ZEA, Zona Economica Ambientale per "risarcirle" dei mancati incassi dovuti al blocco dei flussi turistici. Si tratta di un contributo aggiuntivo a quello già previsto con la legge istitutiva delle ZEA. Le ZEA coincidono con il territorio dei parchi nazionali ed in Veneto abbiamo solo il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.



















Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale – Art 228

Intervento di "semplificazione" che elimina un comitato tecnico ed in ogni caso la commissione VIA-VAS nazionale non é di interesse per l'artigianato perché interviene con valutazioni di impatto ambientale su progetti di opere di grande portata quali ad esempio le trivellazioni o i grandi impianti industriali.

Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 – Art.231

Il fondo è implementato di 331 milioni di euro e vengono previsti alla lettera f del medesimo articolo interventi di adattamento degli spazi interni ed esterni, lavori di realizzazione, manutenzione, adeguamento di laboratori, palestre, sistemi di sorveglianza, etc













